



UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì - Cesena

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

**TRA I COMUNI DI BORGHI, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO
PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE E L'UNIONE RUBICONE E MARE**

(ART. 7, COMMA 3, L.R. 21/2012 SUCC. MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, lett. D)

Art.1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina il conferimento all'Unione Rubicone e Mare, da parte dei Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, delle funzioni comunali in materia di pianificazione urbanistica e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, disciplinate dalla L.R. n. 24/2017, oltre ai procedimenti attinenti alle materie della pianificazione urbanistica, elencati al successivo comma 3.

La presente Convenzione, inoltre, disciplina l'istituzione di un unico Ufficio di Piano in seno all'Unione Rubicone e Mare, ai sensi dell'articolo 55 della L.R. 24/2017, per i sette Comuni, sopra elencati.
2. Il conferimento delle funzioni comunali in materia di pianificazione urbanistica è già efficace per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, a fronte delle previgenti Convenzioni rep. n.58 del 26 settembre 2012 e rep. n.78 del 10 settembre 2018. Il presente atto convenzionale sostituisce integralmente il previgente.

Per i Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo è in vigore l'Accordo Territoriale, sottoscritto in data 13 ottobre 2018, con il quale viene assunto l'impegno di redigere in forma intercomunale il PUG con funzione non conferita e la Convenzione rep. n.82 del 19 aprile 2019 con cui i quattro Comuni hanno deciso di avvalersi dell'Ufficio di Piano dell'Unione Rubicone e Mare per la redazione del Piano. Il presente atto convenzionale sostituisce integralmente i previgenti.

I Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo con il presente atto si associano ai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone per la costituzione in seno all'Unione Rubicone e Mare di un unico Ufficio di Piano, ai sensi dell'articolo 55 della L.R. 24/2017, per la redazione e gestione del PUG intercomunale; gli stessi Comuni stabiliscono il conferimento della funzione urbanistica dalla data di entrata in vigore del PUG.
3. Vengono gestite dall'Unione, attraverso la struttura unica dell'Ufficio di Piano, le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti la pianificazione urbanistica con riferimento al territorio dei Comuni partecipanti ed in particolare:
 - esercizio di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica comprensiva della partecipazione alla pianificazione territoriale sovraordinata;
 - l'elaborazione e l'approvazione di due Piani Urbanistici Generali (PUG) intercomunali, denominati rispettivamente PUG³ per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone e PUG⁴ per i Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo;

- la gestione degli accordi operativi e degli altri strumenti attuativi;
- la costituzione e l'implementazione di un unico sistema informativo territoriale (SIT), per tutti i Comuni aderenti;
- l'esercizio delle altre funzioni di pianificazione territoriale di competenza comunale (es. PUMS, PAESC, Piano dell'arenile) con predisposizione di strumenti unici per i sette Comuni;
- nonché tutti i procedimenti specificati nello schema allegato al presente atto convenzionale (Allegato 2).

4. L'ambito territoriale della presente Convenzione è individuato nel territorio dei Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone; la presente Convenzione garantisce una migliore gestione integrata e coordinata delle attività di pianificazione territoriale, e della successiva gestione attuativa degli strumenti pianificatori anche al fine di perseguire in modo più efficace gli obiettivi del Bando di finanziamento regionale (Bando Regionale 2018-2020 per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani Urbanistici Generali (PUG), art.3, comma 6, L.R. n.24/2017 – Deliberazione GR n.777/2018) con cui le medesime amministrazioni si sono impegnate a redigere i PUG. In conformità a quanto previsto dalla DGR 2044/2018, di assegnazione del finanziamento regionale, di cui al Bando sopra richiamato, il PUG³ viene approvato dall'organo consiliare dell'Unione Rubicone e Mare, il PUG⁴ viene, invece, approvato dai Consigli Comunali di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo. Dalla data di entrata in vigore dei due strumenti urbanistici la funzione è integralmente trasferita all'Unione Rubicone e Mare.
5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, ed è individuato nel Settore Tecnico-Programmazione Territoriale, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
6. A partire dalla data di entrata in vigore del PUG⁴, per i Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo, ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la Legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione.
7. I sette Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte dell'Unione, delle funzioni oggetto della presente Convenzione e al rispetto delle norme regolamentari predisposte dall'Unione.
8. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune

volte a garantire all'Unione l'effettività e l'integralità dell'esercizio della gestione della funzione pianificazione territoriale di cui al presente articolo.

ART. 2

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente Convenzione è già effettivo per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, tale conferimento si amplia ai Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo, a partire dalla data di entrata in vigore del PUG⁴. La struttura organizzativa unica denominata Ufficio di Piano, già istituita presso il Settore Tecnico – Programmazione Territoriale opera per tutti i Comuni sottoscrittori a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Dalla data di decorrenza della presente Convenzione l'Unione, attraverso l'Ufficio di Piano, esercita le competenze e svolge le attività assegnate dai Comuni, elencate al precedente articolo 1, comma 3.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui agli articoli precedenti l'Unione adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché, gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. Gli atti di natura politica sono già assunti direttamente dall'Unione per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone; per i Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo saranno assunti dall'Unione a partire dall'entrata in vigore del PUG⁴, nel periodo intercorrente tra l'approvazione della presente Convenzione e l'entrata in vigore del PUG⁴ continueranno ad essere assunti dagli organi comunali, in attuazione degli impegni assunti nell'ambito del Bando di finanziamento regionale, di cui al comma 4 articolo 1. Le delibere che l'Unione assumerà nell'ambito delle funzioni conferite con la presente Convenzione, determinanti ricadute sotto i profili di competenza comunale, come per esempio quello patrimoniale, dell'attuazione delle opere pubbliche e/o del rilascio di titoli abilitativi sono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
4. Restano in capo agli Enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di Legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto.
5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti o assegnati in gestione.

6. L'Unione realizza ed integra la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente Convenzione.
7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente Convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente Convenzione.
9. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni o della gestione associata di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente Convenzione sono definitivi.
10. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso che dovessero insorgere nelle materie della presente Convenzione. La rappresentanza legale in sede processuale è di norma in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti, e comunque secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Unione. Rimane titolare dei contenziosi in essere alla data di entrata in vigore della presente Convenzione la singola amministrazione coinvolta.

ART. 3

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. La stima del fabbisogno di personale è riportata nel documento allegato "Studio di Fattibilità"(Allegato 1).
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, dotato delle specifiche competenze previste dalla DGR n.1255/2018 e richiamate al successivo comma 3, avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. In luogo del trasferimento può essere assegnata all'Unione anche la corrispondente quota di capacità assunzionale.
3. La struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano deve essere dotata di tutte le competenze necessarie secondo la L.R.24/2017 per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio, con specifico riferimento a quanto dettagliato dalla DGR n.1255 del 30 luglio 2018. Le

competenze dettagliate nell'ambito dell'atto di Giunta regionale devono essere possedute dal personale stabilmente assegnato all'UP, se tali competenze non fossero rinvenibili nell'organico dei Comuni, si può procedere trasferendo all'Unione la corrispondente quota di capacità assunzionale.

4. La corrispondente quota di capacità assunzionale è stata definita in accordo con i Comuni interessati ed è equivalente a tre unità di personale (vedi "Studio di Fattibilità"- Allegato 1). Le modalità di ripartizione tra i Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo delle quote di capacità assunzionale da trasferire all'Unione sono stabilite con apposita Delibera di Giunta Unione da approvare contestualmente all'avvio del procedimento approvativo della presente Convenzione.
5. I nuovi Comuni conferenti la gestione della pianificazione urbanistica, ovvero Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo, si impegnano a mettere a disposizione il personale necessario a completamento della struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano, attuando lo studio di fattibilità, entro il minore tempo possibile, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2026, secondo il principio di leale collaborazione, in modo da garantire all'Unione l'effettività nell'esercizio della gestione stessa. Concordemente i Comuni e l'Unione, sulla base dei contenuti della DGR n.1255/2018, definiranno le modalità di reclutamento del personale, adeguando il PIAO.
5. L'Unione subentra ai Comuni aderenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti le materie gestite ai sensi dell'art. 1.
6. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente Convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni assegnate.
7. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ufficio di Piano dell'Unione, articolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, in armonia alle disposizioni regionali in materia, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale dell'UP vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
8. La nuova pesatura della posizione organizzativa, l'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità di posizione per il Responsabile del Settore, nonché per le specifiche responsabilità, così come le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo per l'esecuzione di tale nuova Convenzione sono demandate ad apposito provvedimento, da definire contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

ART. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spetta al Responsabile unico dell'Ufficio di Piano che viene nominato secondo modalità conformi alla Legge, allo Statuto ed al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione gestita.

ART.5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività predisponendo anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione ed assicurandone la condivisione e la divulgazione presso i Comuni. Comuni e Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente Convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento. Ai rapporti tra Unione e Comuni, nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo si applicano le disposizioni statutarie relative.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'esecuzione della presente Convenzione è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni e delle attività in materia urbanistica di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale.
3. Il trasferimento delle funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale all'Unione Rubicone e Mare comporta l'istituzione di tavoli di confronto politico tecnico per il coordinamento della Programmazione triennale del Bilancio e delle opere pubbliche.
4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. Le modalità con cui gli atti fondamentali vengono assunti è quella relativa alla "maggioranza qualificata", come stabilito dallo Statuto dell'Unione, con particolare riferimento all'articolo 21.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONI

1. I proventi delle attività di cui alla presente Convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione,

secondo i criteri generali definiti per la gestione del Settore Tecnico. Il criterio utilizzato per la gestione della funzione urbanistica è quello relativo agli abitanti. Dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione saranno ridefiniti i proventi relativi ai diritti di segreteria/istruttori al fine di renderli omogenei sul territorio di tutti i Comuni conferenti.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali ed altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente Convenzione, accertati al bilancio dell'Unione, sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, in coerenza ai criteri generali definiti per la gestione del Settore Tecnico. Il criterio utilizzato per la gestione della funzione urbanistica è quello relativo agli abitanti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente Convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi. Le spese di personale, in particolare sono abbattute, in parte, con i trasferimenti regionali del Piano di Riordino Territoriale e attraverso i proventi dei diritti istruttori, come definito dalla Giunta dell'Unione.
4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base del criterio relativo al numero di abitanti, così come richiamato ai commi precedenti. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.
5. La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo triennale, che si considera approvato con l'adozione del bilancio di previsione dell'Unione, successivamente, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione, per concludersi con il rendiconto di gestione.
6. Il bilancio triennale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.
7. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle

entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo quanto potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno. Tutte le deliberazioni sono approvate con le modalità stabilite dall'articolo 21 dello Statuto dell'Unione (maggioranza qualificata).

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.
9. Alla chiusura dell'esercizio, i Comuni e l'Unione dovranno procedere alla verifica delle reciproche partite creditorie e debitorie ai fini della conciliazione.
10. Le aree ed i beni immobili oggetto di cessione al patrimonio pubblico, in attuazione di convenzioni urbanistiche, sono acquisite dai Comuni sul cui territorio sono localizzate.

ART. 7

SEDE

1. La sede dell'Ufficio unico di Piano è stabilita a Savignano sul Rubicone, in Piazza Borghesi, 9.
2. La sede è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio, compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 8

BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE, MEZZI, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI

1. L'Unione esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente Convenzione utilizzando, in concessione d'uso, ovvero in comodato d'uso gratuito, gli immobili o la porzione di essi su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, nonché i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario all'espletamento delle attività oggetto del convenzionamento.
2. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle

materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

3. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente Convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente Convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche sostanziali alla presente Convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti conferenti.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente Convenzione comporta il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui venga dimostrato, ai sensi della DGR 1255/2018, la mancanza di rispondenza ai requisiti minimi dell'Ufficio di Piano (art.55 LR 24/2017) e/o la carenza di sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione, sulla base dello Studio di Fattibilità allegato.
7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente Convenzione deve essere attuata secondo le modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. lgs 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione, a norma e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D. lgs 196/2003.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al Codice Civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, non è sottoposto a spese di registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131/1986.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBETTOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO

IL SINDACO DEL COMUNE DI LONGIANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE